

ALBO N. 177

dal 08 GIU 2021 al 03 LUG 2021

XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

A R C E

PROVINCIA DI FROSINONE


SERVIZIO PATRIMONIO, URBANISTICA E LL.PP.

N. Ord. 39/21

DETERMINAZIONE N. 115 / 21

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

li, 16/06/2021



OGGETTO: Fondi: Legge n. 85/95 - Art. 46/bis e Legge n. 539/95. Mutui Cassa DD.PP. - Lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria della strada comunale Nazareth – località Vallefredda, nei comuni di Arpino ed Isola del Liri. Nomina Commissione Giudicatrice Ex Articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno SEDICI del mese di GIUGNO (16.06.2021)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento di nomina dei Responsabili dei Servizi adottato dal Commissario di questo Ente in data 11.06.2021, ai sensi del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Premesso:

- Che con Deliberazione della Giunta Comunitaria n. 68 del 30.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria della strada comunale Nazareth - località Vallefredda" nei comuni di Arpino ed Isola del Liri per l'importo complessivo di €. 252.000,00 di cui €. 184.630,60 per importo di appalto (€. 179.955,08 per lavori a base d'asta + €. 4.675,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed €. 67.963,40 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Che con Determinazione del Servizio Patrimonio, Urbanistica e LL.PP. n. 329/20 del 31.12.2020 è stata indetta la gara, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei "Lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria della strada comunale Nazareth – località Vallefredda, nei comuni di Arpino ed Isola del Liri, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto legislativo, per un importo complessivo d'appalto pari a €. 184.630,60 di cui €. 179.955,08 per lavori a base d'asta + €. 4.675,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)
- Che con la medesima determinazione sono stati approvati gli atti di gara;

Considerato:

- Che ai sensi dell'art. 77, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, è necessario provvedere alla nomina di una commissione giudicatrice, costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante;
- Che ai sensi dell'art. 77, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- Che il termine fissato per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13:00 del giorno 11 febbraio 2021 e che, pertanto, è possibile procedere alla nomina dei commissari;
- Che nel corso della seduta pubblica del 15 febbraio 2021 il responsabile del servizio ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentate dalle ditte concorrenti determinando l'ammissione delle stesse alla successiva fase procedurale;

Rilevato che la disciplina inerente la nomina della Commissione di gara è contenuta nell'articolo 77, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto l'articolo 1 comma 1 lett. c) della legge 55 del 14.06.2019 che dispone la sospensione sino al 31.12.2020 del comma 3 dell'articolo 77, del D.Lgs 50/2016 in riferimento all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78 del medesimo e fermo restando

l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

Accertato, altresì, che l'art. 8, comma 7, della Legge n. 120 del 2020 ha differito al 31 dicembre 2021 la sospensione disposta dall'art. 1, comma 1, lett. c), della Legge n. 55 del 2019;

Ritenuto, nelle more dell'istituzione in concreto dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, di applicare la norma transitoria contenuta nell'art. 216, comma 12, D.Lgs 50/2016, che dispone *"Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante"*;

Richiamata nel merito la giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. III, sentenza n. 4865/2019) che ha chiarito che la norma codicistica – il riferimento è al comma 12 dell'articolo 216 trattandosi di procedura ante sospensione apportata con la legge 55/2019 – non deve essere interpretata letteralmente come necessità di un vero e proprio regolamento ma ciò che rileva, sotto il profilo sostanziale, è che la commissione di gara risulti oggettivamente costituita secondo regole di trasparenza e competenza;

Accertato che in questo senso, il Consiglio di Stato pur ritenendo preferibile *"la previa incorporazione delle regole di procedure in un atto fonte della stazione appaltante"*, ha considerato non persuasiva la tesi dell'illegittimità dell'operato della stazione appaltante che non si sia dotata di tali regole e che l'assenza di criteri approvati a *"monte"* delle procedure da parte della stazione appaltante, secondo il giudice, non determina ex se l'illegittimità dell'operato *"per il sol fatto della mancata previa formalizzazione di dette regole"*;

Accertato che nel merito della nomina della commissione giudicatrice la dinamica procedurale che il RUP può seguire, per la finalità della individuazione dei membri della commissione di gara, può essere così sintetizzata:

- a) preso atto che deve ritenersi *"sospesa"* la preclusione sulla nomina dei commissari interni, il RUP deve obbligatoriamente verificare previamente l'esistenza di competenze ed esperienze interne e quindi scegliere tra i dirigenti/funzionari già dipendenti della stazione appaltante (o in ambito allargato come può accadere per un comune che faccia parte di una unione di comuni);
- b) tanto nel caso in cui le nomine avvengano tra gli interni, ma lo stesso deve essere detto per il caso in cui la nomina avvenga tra soggetti esterni, occorre applicare la rotazione; l'autorità anticorruzione ha previsto un periodo di due anni tra un incarico e l'altro, ma è chiaro che un simile periodo non risulta di facile applicazione negli enti di ridotte dimensioni e, pertanto, potrebbe essere ridotto soprattutto nel caso di professionalità specifiche (di non facile reperimento);
- c) occorre assicurare la massima trasparenza. In particolare, nel caso in cui la scelta debba avvenire tra soggetti esterni;

Ritenuto pertanto plausibile che, in assenza di una disciplina centralizzata fissata dalla stazione appaltante, il RUP possa seguire le indicazioni fornite dal pregresso articolo 84 del D.lgs. 163/2006 (norma ora abrogata ma considerata ancora applicabile alla luce della perdurante mancata attuazione dell'albo dei commissari da diversa giurisprudenza);

Accertato:

- Che la norma citata evidenziava che i commissari diversi dal presidente dovevano essere scelti tra i funzionari della stazione appaltante ed in caso di accertata carenza di adeguata professionalità, ora anche per esigenze di assicurare la rotazione, i membri possono essere scelti tra dirigenti/funzionari appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici in caso di necessità, secondo criterio di rotazione;
- Che la stazione appaltante con il proprio organico non è in grado di fronteggiare il notevole carico di lavoro afferente le valutazioni tecniche ed economiche, e che, altresì, non dispone di figure con adeguata professionalità specifica nel settore;
- Che al fine di garantire la più adeguata e corretta valutazione risulta opportuno ricorrere a professionalità esterne adeguatamente formate, specializzate e competenti nella materia oggetto di valutazione;

Riscontrato:

- Che non è possibile individuare i commissari di gara internamente alla Stazione Appaltante e che, pertanto, è stata inoltrata a n. 5 amministrazioni comunali la richiesta di disponibilità di un proprio responsabile, con comprovata esperienza tecnico-amministrativa, per la costituzione della commissione di gara per la valutazione delle offerte;
- Che tale incarico, attività di commissario e di presidente, rientra quale incarico professionale extra istituzionale, ai sensi dell'art. 53 del Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Acquisite le autorizzazioni/nulla osta dei comuni di Ardea, Arpino, Colfelice e Rocca d'Arce che autorizzano, rispettivamente l'Ing. Emanuele Calcagni, l'Arch. Giuseppe Viscogliosi, l'Arch. Innocenzo Delli Colli e l'Ing. Salvatore Fiorillo, a partecipare alla commissione relativa alla gara in oggetto;

Ritenuto di formare la commissione giudicatrice con n. 3 (Tre) componenti esterni, procedendo alla nomina della commissione giudicatrice per la procedura in parola, ritenendo da subito applicabile il comma 4 del citato art. 77 del Decreto Legislativo 50/2016, il quale dispone che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto dell'affidamento di che trattasi;

Visto l'avviso del sorteggio in seduta pubblica dei componenti della commissione datato 10.06.2021, pubblicato sulla sezione *"Bandi di gara"* sul sito della XV Comunità Montana: www.cmvalledelliri.gov.it e sulla Piattaforma telematica

TUTTOGAREPA <https://xvcomunitamontanalazio.tuttogare.it/>, che ha previsto lo svolgimento del sorteggio dei componenti di commissione per il giorno 16 giugno alle ore 10:00;

Individuati con sorteggio pubblico, come da verbale presente agli atti di ufficio, quali membri della commissione:

- L'Ing. Emanuele Calcagni, Dirigente del Comune di Ardea (Prov. RM);
- L'Arch. Giuseppe Viscogliosi, Responsabile del Comune di Arpino (Prov. FR);
- L'Ing. Salvatore Fiorillo, Responsabile del Comune di Rocca d'Arce (Prov. FR);

Ritenuto opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, di procedere alla nomina della commissione come di seguito:

- PRESIDENTE DI COMMISSIONE: Ing. Emanuele Calcagni, Dirigente del Comune di Ardea (Prov. RM);
- COMMISSARIO – Arch. Giuseppe Viscogliosi, Responsabile del Comune di Arpino (Prov. FR);
- COMMISSARIO – Ing. Salvatore Fiorillo, Responsabile del Comune di Rocca d'Arce (Prov. FR), con funzione di segretario verbalizzante;

Dato atto:

- che il presidente e i commissari sono stati individuati nel rispetto del principio di rotazione;
- che le dichiarazioni circa le cause di incompatibilità e/o di astensione previste dall'art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.lgs. n. 50/2016 e i curricula del presidente e dei commissari individuati sono acquisiti agli atti di gara e saranno pubblicati sul sito dell'Amministrazione;

Precisato:

- che i suddetti componenti hanno dichiarato, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione ovvero:
 1. che non svolgono e non hanno svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al contratto da stipulare un esito alla procedura in oggetto;
 2. che nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, non hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore;
 3. che non si trovano nella situazione di cui al comma 1 dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 4. che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, non hanno concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
 5. che non si trovano in alcuna situazione di conflitto d'interesse come previsto dall'art. 42 del D.Lgsvo 50/2016;
 6. che non incorrono in alcuna delle ipotesi previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'incarico;
 7. che non sono, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D.Lgs. n. 39/2013 a far parte della Commissione di aggiudicazione della procedura gara in oggetto;
 8. di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della Commissione e ad astenersi e/o dimettersi dalla funzione;
 5. di essere consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci;
 6. di essere informati che, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo n° 679/2016 - GDPR, i dati personali raccolti sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e il titolare del trattamento dei dati è la XV Comunità Montana;
- che ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, ad avvenuta efficacia del presente provvedimento, saranno pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento di detto incarico in favore di ciascun componente della commissione;

Dato atto:

- che l'affidamento di servizi in parola rientra nel campo di applicazione previsto dall'articolo 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (contratti sotto soglia) il quale stabilisce al comma 2 lettera a) la possibilità per servizi, lavori e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, di procedere mediante affidamento diretto;
- altresì che l'articolo 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e.s.m.i. disciplina per le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, la possibilità di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- che il comma 130 dell'art. 1 della Legge di Stabilità ha modificato il comma 450 dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 portando da 1.000 euro a 5.000 euro la soglia oltre la quale vige l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche indicate al comma 450 dell'art. 1 della Legge 296/2006 di utilizzare il MEPA ovvero altri mercati elettronici, messi anche a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;
- che in riferimento all'affidamento a ciascun componente per lo svolgimento del proprio incarico trattandosi di spesa inferiore agli € 5.000,00 non è necessario il ricorso al M.E.P.A. e nemmeno alla piattaforma telematica denominata "TuttoGare PA";

Visto l'allegato "A" al citato decreto D.M. 12 febbraio 2018 che prevede in caso di appalto e concessioni di servizi di importo a base di gara inferiore o pari ad € 1.000.000,00 un compenso lordo minimo pari ad € 3.000,00.

Considerato che secondo il parere del Consiglio Superiore LL.PP. del 29.09.2004:

- il compenso per il suddetto incarico ammonta ad €. 938,40 (al netto degli oneri previdenziali ed I.V.A., se dovuti, e delle eventuali spese di viaggio, ecc.);
- è prevista una maggiorazione del 20% per il Presidente della Commissione di gara;

Ritenuto:

- che il compenso onnicomprensivo di €. 1.000,00, al netto dei soli oneri previdenziali e dell'I.V.A. se dovuti, e della maggiorazione del 20% per il presidente della Commissione di gara risultano congrui;
- di impegnare allo scopo la spesa complessiva di €. 3.468,80 al Codice 01.06.1.03 - Capitolo 10300103 del corrente bilancio come di seguito:
 - euro 1.200,00 per le prestazioni di presidente in favore dell'Ing. Emanuele Calcagni;
 - euro 1.000,00 per le prestazioni di commissario in favore dell'Arch. Giuseppe Viscogliosi;
 - euro 1.268,80 per le prestazioni di commissario in favore dell'Ing. Salvatore Fiorillo (€. 1.000,00 + €. 40,00 per 4% contributi previdenziali ed €. 228,80 per I.V.A.);

Dato atto che per gli affidamenti in parola sono stati acquisiti i seguenti CIG:

- incarico di presidente Ing. Emanuele Calcagni, CIG Z783226031;
- incarico di commissario Arch. Giuseppe Viscogliosi, CIG ZA7322601D;
- incarico di commissario con funzione di segretario verbalizzante Ing. Salvatore Fiorillo, CIG ZA33226004;

Dato atto che non sussiste alcun conflitto di interessi in capo al Responsabile del servizio nell'adozione degli atti procedurali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;

Ritenuto che si possa, pertanto, nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute nell'ambito della gara mediante procedura aperta per l'affidamento dei "Lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria della strada comunale Nazareth – località Vallefredda, nei comuni di Arpino ed Isola del Liri;

Visto che ai fini dell'adozione del presente provvedimento sono state rispettate le formalità previste dal citato Provvedimento del Commissario del 11.06.2021;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010, nella parte ancora vigente

Visto il Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di procedere alla nomina della commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le disposizioni normative e l'intervenuta giurisprudenza dettagliate in premessa;
3. Di dare atto che la Commissione giudicatrice della gara aperta per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria della strada comunale Nazareth - località Vallefredda" nei comuni di Arpino ed Isola del Liri (Prov. FR) sarà composta da n. 3 componenti;
4. Di nominare, al fine di garantire adeguata specializzazione e qualificazione ed al contempo rispettare il principio di rotazione, la commissione giudicatrice per l'affidamento in parola come di seguito costituita:
 - PRESIDENTE DI COMMISSIONE: Ing. Emanuele Calcagni, Dirigente del Comune di Ardea (Prov. RM);
 - COMMISSARIO – Arch. Giuseppe Viscogliosi, Responsabile del Comune di Arpino (Prov. FR);
 - COMMISSARIO – Ing. Salvatore Fiorillo, Responsabile del Comune di Rocca d'Arce (Prov. FR), con funzione di segretario verbalizzante;
5. Di dare atto che i suddetti componenti hanno reso le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
6. Di precisare che ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgsvo 50/2016 la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, ad avvenuta efficacia del presente provvedimento, saranno pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Di impegnare allo scopo la spesa complessiva di €. 3.468,80 al Codice 01.06.1.03 - Capitolo 10300103 del corrente bilancio come di seguito:
 - euro 1.200,00 per le prestazioni di presidente in favore dell'Ing. Emanuele Calcagni;
 - euro 1.000,00 per le prestazioni di commissario in favore dell'Arch. Giuseppe Viscogliosi;
 - euro 1.268,80 per le prestazioni di commissario in favore dell'Ing. Salvatore Fiorillo (€. 1.000,00 + €. 40,00 per 4% contributi previdenziali ed €. 228,80 per I.V.A.);

8. Di accertare che per gli affidamenti in parola sono stati acquisiti i seguenti CIG:
- incarico di presidente Ing. Emanuele Calcagni, CIG Z783226031;
 - incarico di commissario Arch. Giuseppe Viscogliosi, CIG ZA7322601D;
 - incarico di commissario con funzione di segretario verbalizzante Ing. Salvatore Fiorillo, CIG ZA33226004;
9. Di dare atto che non sussiste alcun conflitto di interessi in capo al Responsabile del servizio nell'adozione degli atti procedurali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATRIMONIO – URBANISTICA LL.PP.
(Geom. Massimo Casinelli)

XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"

- A R C E -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 19 8 GIU 2021, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 19 8 GIU 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Luca Di Maio)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

